Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 16 febbraio 1978 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 Semestrale L. 16.000 Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1977

1978

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 27 dicembre 1977, n. **1071.**

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica somala, concernente la cessione del terreno demaniale in località Holmessale, effettuato in Mogadiscio il 19-20 maggio 1976.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica somala, concernente la cessione del terreno demaniale in località Holmessale, effettuato in Mogadiscio il 19-20 maggio 1976.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 4° dello scambio di note stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — FORLANI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

SCAMBIO DI NOTE

AMBASCIATA D'ITALIA 1564

Mogadiscio, 19 Maggio 1976.

Signor Direttore generale,

Ho l'onore di riferirmi alla richiesta formulata dal Governo somalo con la nota verbale n. 17/1/6888 del 18 settembre 1973, concernente il terreno situato al VII chilometro della strada di Afgoi, in località di Holmessale, terreno che il Governo somalo intende destinare alla costruzione della nuova sede dell'Università nazionale della Somalia.

Ho il piacere di informarLa che il Governo italiano, nel tradizionale spirito di amicizia che caratterizza i rapporti fra i nostri due Paesi, ed in considerazione della particolare, importante collaborazione esistente con l'Università nazionale somala, è venuto nella determinazione di cedere il terreno di cui trattasi al Governo somalo.

Tenuto conto della originaria destinazione del terreno di Holmessale per la costruzione di una nuova sede dell'ambasciata d'Italia, il Governo italiano si riserva di chiedere al Governo somalo, qualora in avvenire dovesse sorgere l'esigenza della costruzione di una nuova sede per l'ambasciata d'Italia, di voler benevolmente esaminare la possibilità di concedere all'Italia un altro adeguato terreno per questo scopo.

La prego di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente nota e la risposta che Ella vorrà farmi pervenire in proposito, costituiranno un accordo fra i nostri due Governi, non appena la presente intesa sarà stata ratificata dalle due parti.

Mi è gradita l'occasione per rinnovarLe, signor Direttore generale, gli atti della mia più alta considerazione.

L'ambasciatore d'Italia
Giorgio GIACOMELLI

Dottor Abdurahman GIAMA BARRE
Direttore generale
Ministero degli affari esteri - MOGADISCIO

No. 17/1/5/5010/76

Signor ambasciatore,

Ho l'onore di segnare ricevuta della nota di vostra Eccellenza n. 1564 del 19 maggio, del seguente tenore:

« Ho l'onore di riferirmi alla richiesta formulata dal Governo somalo con la nota verbale n. 17/1/6888 del 18 settembre 1973, concernente il terreno situato al VII chilometro della strada di Afgoi, in località di Holmessale, terreno che il Governo somalo intende destinare alla costruzione della nuova sede dell'Università nazionale della Somalia.

Ho il piacere di informarLa che il Governo italiano, nel tradizionale spirito di amicizia che caratterizza i rapporti fra i nostri due Paesi, ed in considerazione della particolare, importante collaborazione esistente con l'Università nazionale somala, è venuto nella determinazione di cedere il terreno di cui trattasi al Governo somalo.

Tenuto conto della originaria destinazione del terreno di Holmessale per la costruzione di una nuova sede dell'ambasciata d'Italia, il Governo italiano si riserva di chiedere al Governo somalo, qualora in avvenire dovesse sorgere l'esigenza della costruzione di una nuova sede per l'ambasciata d'Italia, di voler benevolmente esaminare la possibilità di concedere all'Italia un altro adeguato terreno per questo scopo.

La prego di volermi confermare se il Suo Governo concorda con quanto precede, restando inteso che la presente nota e la risposta che Ella vorrà farmi pervenire in proposito, costituiranno un accordo fra i nostri due Governi, non appena la presente intesa sarà stata ratificata dalle due parti ».

Al riguardo ho l'onore di comunicare a vostra Eccellenza che il Governo somalo concorda su tutto quanto precede.

Mi è gradita l'occasione, signor ambasciatore, per rinnovarLe l'espressione della mia più alta considerazione.

Mogadiscio, 20 maggio 1976

(Dr. Abdurahman GIAMA BARRE)
Direttore generale del Ministero degli affari esteri

Sua Eccellenza Giorgio GIACOMELLI,
Ambasciatore d'Italia
MOGADISCIO

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
FORLANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1072.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Parma e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, é ulteriormente modificato come appresso:

Art. 84 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di:

oftalmologia pediatrica.

Art. 87 - all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente:

istituto policattedra di clinica medica II e nefrologia medica.

Lo stesso elenco è modificato nel senso che l'istituto di clinica oculistica muta la denominazione in quella di istituto policattedra di oftalmologia.

L'art. 137, relativo alle propedeuticità degli esami per il corso di laurea in farmacia é modificato nel senso che sono aggiunti i seguenti commi:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere l'attestazione di frequenza del suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del terzo corso di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica se non ha superato l'esame di chimica organica; pertanto non può ottenere l'attestazione di frequenza del suddetto corso.

L'art. 139, relativo agli istituti, annessi alla facoltà di farmacia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Alla facoltà di farmacia è annesso l'istituto di chimica farmaceutica e tossicologica suddiviso nelle seguenti sezioni e laboratori:

1) sezione sintesi farmaceutica;

2) sezione analisi farmaceutica, con annesso laboratorio di microanalisi elementare organica;

3) sezione chimica-fisica farmaceutica, con annesso laboratorio di calorimetria applicata;

4) sezione farmaceutica applicata, con annesso laboratorio microbiologico;

5) sezione tecnica farmaceutica, con annesso laboratorio tecnologico;

6) sezione farmaco-biologica.

La facoltà ha una biblioteca centrale per tutti gli insegnamenti riservata ai docenti ed agli studenti dell'Università di Parma, secondo le norme fissate dalla facoltà.

La biblioteca ha un direttore nominato ogni due anni dal rettore, su proposta della facoltà, fra i professori di ruolo e fuori ruolo; il direttore sovraintende alla biblioteca e la amministra a nome e per delega della facoltà, secondo le norme da questa fissate.

Alla biblioteca è assegnata una sede, una dotazione sui fondi dell'Università, contributi dello Stato e degli studenti.

L'art. 140, relativo all'ordinamento degli studi per il corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche, è modificato nel senso che dopo il primo comma successivo all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti due commi:

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del primo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; pertanto non può ottenere l'attestazione di frequenza del suddetto corso.

Lo studente non può iscriversi al laboratorio del terzo corso di analisi chimico-farmaceutica se non ha superato l'esame di chimica organica I; pertanto non può ottenere l'attestazione di frequenza del suddetto corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1978
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 373

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1977, n. **1073.**

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione « Silvio Basevi », in Trieste, ed autorizzazione alla stessa ad accettare un lascito.

N. 1073. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione « Silvio Basevi », in Trieste. La fondazione medesima viene, altresì, autorizzata ad accettare il lascito disposto dal sig. Silvio Basevi con testamento pubblico 6 giugno 1966, n. 40614 di repertorio, a rogito dott. Glauco Modugno, notaio in Trieste, consistente nel ricavato della vendita di tutti i suoi beni mobili e immobili.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1978
Registro n. 14 *Istruzione, foglio n.* 100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. **1074.**

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare un legato.

N. 1074. Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Università di Firenze viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Laura Valentini ved. Sciacchitano con testamento olografo 5 ottobre 1971, pubblicato con atto pubblico 9 agosto 1974, n. 26897 di repertorio, registrato a Firenze il 6 settembre 1974, a rogito dott. Vasco Bartoli, notaio in Firenze, costituito da tre appartamenti siti rispettivamente in Firenze, via Circondaria n. 26, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 46085, foglio di mappa 45, particella 228; via Marucelli n. 5, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 46085, foglio di mappa 58, particella 445; via Novelli n. 29, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 46085, foglio di mappa 107, particella 928, per un valore complessivo di L. 40.500.000, allo scopo di provvedere alla erogazione di un premio, con periodicità da stabilirsi, intitolato alla memoria del prof. Iginio Sciacchitano, ad uno studioso che abbia dato un contributo originale allo studio di un problema zoologico.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1978
Registro n. 12 *Istruzione, foglio n.* 374

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 1977, n. **1075.**

Modificazioni allo statuto della Società italiana di scienze farmaceutiche, in Milano.

N. 1075. Decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali ed ambientali, viene approvata la modificazione agli articoli 4 e 5 dello statuto della Società italiana di scienze farmaceutiche, in Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 945.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1978
Registro n. 1 *Beni culturali, foglio n.* 321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 novembre 1977, n. **1076.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Potenza ad acquistare un immobile.

N. 1076. Decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per i coltivatori diretti di Potenza viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 51.000.000, la porzione di immobile rappresentata dal secondo, terzo e quarto piano dell'ala sinistra di un fabbricato sito in Potenza, via per Montereale (oggi via della Pineta, 28), di proprietà dei signori Francesco Paolo e Michele Tolla, iscritto nel nuovo catasto edilizio urbano al foglio n. 47, part. 743 sub 14, come da rogito per notaio Sebastiano Polosa di Potenza 18 dicembre 1958, n. 8139/2244 di repertorio, da adibire a sede degli uffici e del poliambulatorio.

Visto, *il Guardasigilli:* Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1978
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1978, n. **32.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma alla medesima facoltà dell'Università di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnica industriale e commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena, adottata il 5 maggio 1977, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di tecnica industriale e commerciale della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma, adottata il 18 ottobre 1977, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnica industriale e commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Modena;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di tecnica industriale e commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma con il decreto del Presidente della Repubblica n. 1382 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Giovanni Carlo Bianchini e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della stessa facoltà dell'Università di Modena;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità — nell'interesse pubblico — di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di tecnica industriale e commerciale della facoltà di economia e commercio dell'Università di Parma con il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1968, n. 1382, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giovanni Carlo Bianchini alla cattedra omonima della medesima facoltà dell'Università di Modena.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1978

LEONE

Malfatti

Visto, *il Guardasigilli:* Bonifacio
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1978
Registro n. 14 *Istruzione, foglio n.* 104

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1977.

Accertamento nell'area del comune di Pace del Mela della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, PER IL TESORO, PER IL LAVORO E PER LA PREVIDENZA SOCIALE, PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO E PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nel comune di Pace del Mela (Messina) si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvio a completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento Acciaierie del Tirreno;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste;

Considerato l'impegno della regione Sicilia ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che nella fattispecie, ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nell'area del comune di Pace del Mela (Messina) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area per i lavori, di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro entro tre mesi dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1977

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(1275)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1977.

Istituzione di un'agenzia consolare di seconda categoria in Victoria (Canada).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Articolo unico

E' istituita in Victoria (Canada) un'agenzia consolare di seconda categoria alle dipendenze del consolato di Italia in Vancouver e con la seguente circoscrizione territoriale: l'Isola di Vancouver, con i centri di Victoria, Nanaimo, Port Alberni, Parksville, Campbell River, Courteney, Duncan, Lake Cowichan e Tahis.

Il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1977

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1978
Registro n. 446 Esteri, foglio n. 19

(1018)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1977.

Approvazione dei piani tecnici SIP n. 034/C « Cavo telefonico Patti-Buonformello » e n. 038/C « Cavo telefonico Pisa-Firenze ».

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83, riguardante la istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, e successive modificazioni;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 27 luglio 1970;

Vista la convenzione principale tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a., approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, e quelle aggiuntive approvate con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427 e con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1972, n. 803;

Visti i piani tecnici n. 034/C « Cavo telefonico Patti-Buonformello » e n. 38/C « Cavo telefonico Pisa-Firenze » presentati dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p.a.;

Sentito il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e della automazione espresso nella 12ª adunanza tenuta il 2 febbraio 1977, sui citati piani tecnici;

Sentito il parere favorevole del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1422ª adunanza tenuta il 19 ottobre 1977, sui citati piani tecnici;

Decreta:

Sono approvati, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, i piani tecnici SIP n. 034/C « Cavo telefonico Patti-Buonformello » e n. 038/C « Cavo telefonico Pisa-Firenze ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1977

Il Ministro: COLOMBO

(955)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 563 del 18 gennaio 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle

organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bologna, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Vagliani dott. Angelo, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Borghese dott. Ignazio, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Pennisi dott. Giuseppe, Pandolfi dott. Ezio e Carinci prof. Franco, membri effettivi; Pini Paolo, Lorenzini dott.ssa Ornella e Fioravanti arch. Giuseppino, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Grandi Alfiero, Paini Annibale, Sangiorgi Sergio, Cavazzuti Francesco e Costa Franco, membri effettivi; Papelli Franco, Zappaterra Gabriele, Bernini Giancarlo, Italiano Antonio e Alvisi Roberto, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Guidi dott. Guidalberto, Pellegrini Giuseppe e Masotti dott. Alberto, membri effettivi; Agnoli dott. Mario, Arbizzani dott. Paolo e Capriz dott. Gianluigi, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(934)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera per la Lombardia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 351 del 19 gennaio 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Nicosia dott. Vito, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Volucello dott. Paolo, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Colombo dott. Gino, Hazon dott. Filippo e Vertemati dott. Luigi, membri effettivi; Lassini dott. Angelo, Lottesberger dott. Federico e Sala dott. Franco, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Bellocchio Alberto, Breschi Annio, Mariot William, Nardini Paolo e Forti Dario, membri effettivi; Fenzio Giuseppe, Ferrari Bruno, Temporiti Bruno, Zanisi Piero e Cattaneo Marina, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Resegotti dott. Giuseppe, Spirito dott. Rinaldo e Castiglioni dott. Gianni, membri effettivi; Gasperi dottor Franco, Melegari dott. Maurizio e Mariani rag. G. Nino, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(933)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1978.

Autorizzazione alla commercializzazione fino al 31 luglio 1978 di sementi di Trifoglio pratense e Festuca arundinacea con requisiti ridotti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attività sementiera;

Considerato che la disponibilità di sementi certificate di Trifoglio pratense e Festuca arundinacea non è sufficiente a coprire il fabbisogno nazionale;

Considerata l'impossibilità di sopperire a tale necessità con il ricorso alle sementi provenienti dagli altri Stati membri delle Comunità europee e appartenenti a varietà iscritte nei registri ufficiali delle varietà;

Visto in particolare l'art. 14 della citata legge n. 1096, modificato dall'art. 25 della legge 20 aprile 1976, n. 195, relativo alla temporanea ammissione al commercio, ove ricorrano difficoltà di approvvigionamento, di prodotti sementieri aventi requisiti ridotti rispetto a quelli prescritti dalle norme legislative e regolamentari;

Vista la decisione della commissione delle Comunità economiche europee che, in deroga alle direttive comunitarie in materia, consente all'Italia di ammettere alla commercializzazione sementi delle specie sopra citate appartenenti a varietà non iscritte nei registri ufficiali delle varietà;

Ritenuta la necessità di assicurare l'approvvigionamento di mercato delle sementi di Trifoglio pratense e di Festuca arundinacea nella campagna in corso;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata fino al 31 luglio 1978 la commercializzazione di q.li 8.000 di sementi di Trifoglio pratense e q.li 3.000 di Festuca arundinacea appartenenti a varietà non iscritte nel registro nazionale o nel catalogo comune delle varietà.

Art. 2.

Le sementi di cui all'art. 1 devono essere poste in commercio a condizione che siano certificate ufficialmente nei Paesi terzi equivalenti e le confezioni delle sementi medesime siano ricartellinate nella categoria « sementi certificate ».

Le stesse sementi possono essere poste in commercio anche se appartenenti alla categoria « sementi commerciali » e come tali ufficialmente certificate.

In tutti i casi il cartellino ufficiale di certificazione deve contenere, oltre alle indicazioni prescritte per i requisiti ridotti, la dizione: « destinate esclusivamente all'Italia ».

Roma, addì 26 gennaio 1978

Il Ministro: MARCORA

(1088)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1978.

Disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme C.E.E. per il grano duro di produzione 1978.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) del consiglio numero 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, ed in particolare l'art. 10;

Visto il regolamento (CEE) del consiglio n. 3103/76 del 16 dicembre 1976, che determina le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto al grano duro, previsto dal succitato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75;

Visto il regolamento (CEE) della commissione numero 2835/77 del 19 dicembre 1977 concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale è stata istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, relativa al finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A. che reca, tra l'altro, modifiche alla predetta legge 13 maggio 1966, n. 303;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, con il quale sono stati affidati all'A.I.M.A. tutti i compiti di intervento nel mercato dei cereali previsti dai regolamenti comunitari;

Considerato che i regolamenti comunitari sopracitati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime dell'aiuto;

Viste le designazioni pervenute dalle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, dell'istruttoria e della liquidazione delle domande di aiuto;

Considerata, altresì, la necessità di emanare, in attesa della norma comunitaria che stabilisca la misura e il campo di applicazione dell'aiuto al grano duro di produzione 1978, i necessari provvedimenti nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Per l'applicazione nel territorio della Repubblica delle norme citate in premessa, relative al regime dell'aiuto che sarà concesso, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2727/75 del consiglio del 29 ottobre 1975, al grano duro di produzione 1978, si osservano le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

L'aiuto è concesso per ogni ettaro di superficie su cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 1, p. 2, del regolamento (CEE) n. 3103/76 del consiglio del 16 dicembre 1976, si considera che su una superficie a grano duro sia stata effettuata la semina e conseguito il raccolto quando tale superficie è oggetto di normali lavori di coltivazione per la produzione di grano duro e ne è in corso la vegetazione.

Art. 3.

Beneficierà dell'aiuto il grano duro di produzione 1978 seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni della Comunità che saranno determinate successivamente dal Consiglio dei Ministri della C.E.E.

Art. 4.

La corresponsione dell'aiuto agli aventi diritto è subordinata alla presentazione della dichiarazione, in appresso definita dichiarazione di coltivazione, delle superfici seminate, alla appartenenza del grano duro alle varietà comprese nell'allegato elenco e all'esito favorevole dei controlli previsti dalle norme comunitarie.

A tal fine occorre anche che il prodotto raccolto risponda alle caratteristiche minime di qualità previste dall'art. 2 del regolamento (CEE) n. 1569/77 della commissione dell'11 luglio 1977 per la cessione dei cereali all'organismo di intervento.

Art. 5.

La dichiarazione di coltivazione che, ai sensi del p. 2 dell'art. 4 del regolamento n. 3103/76 del consiglio del 16 dicembre 1976, vale anche quale domanda di aiuto, deve essere presentata, in duplice esemplare, dai produttori interessati, a pena di decadenza dal diritto dell'aiuto stesso, non oltre il 30 aprile 1978.

Essa deve essere firmata per esteso dal produttore.

Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio.

La dichiarazione di coltivazione, redatta sulla base del modello allegato al presente decreto e corredata dal certificato di residenza, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore e sua qualifica (proprietario diretto conduttore e coltivatore, proprietario condu-

cente a mezzadria od a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);

2) dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano duro (comune, località e denominazione del fondo stesso con l'indicazione del suo proprietario);

3) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie;

4) varietà di grano duro seminate;

5) sistema di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi.

Art. 6.

Fatto salvo quanto precisato al precedente art. 3, la dichiarazione di coltivazione deve essere presentata, direttamente o per raccomandata postale, spedita entro il 30 aprile 1978, come segue:

nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio (esclusa la provincia di Latina), Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana ed Umbria agli uffici degli enti di sviluppo agricoli esistenti nel capoluogo di provincia, tranne che per le province di Catanzaro, di Reggio Calabria e di Livorno, i cui uffici hanno rispettivamente sede in Crotone, in Locri ed in Cecina;

nella provincia di Latina all'ufficio ivi esistente dell'Opera nazionale combattenti;

nelle province di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna ai rispettivi uffici provinciali dell'ente Delta Padano;

nelle province delle regioni Piemonte, Lombardia e Liguria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;

nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia e nelle province delle regioni Friuli-Venezia Giulia e del Veneto, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura.

Art. 7.

In ogni provincia ciascun produttore di grano duro deve presentare un'unica dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa.

Nel caso che la superficie coltivata sia ripartita fra più partecipanti all'impresa agricola, ciascun avente diritto può presentare la dichiarazione di coltivazione per la parte di propria spettanza. Tale dichiarazione può essere presentata da uno solo dei compartecipanti purché sottoscritta dagli altri secondo le quote di spettanza di ciascuno.

Art. 8.

Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà successivamente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, provvede, nell'ambito ed in esecuzione dei compiti di intervento ad essa affidati dal decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1967, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.).

Ai fini della corresponsione dell'aiuto saranno effettuati i controlli a sondaggio con sopralluoghi presso l'azienda del produttore richiesti dal regolamento (CEE) n. 2835/77.

Tali controlli saranno effettuati, a cura degli uffici di cui all'art. 6, presso ciascuna delle aziende oggetto dell'accertamento a campione ai fini della verifica della dichiarazione di coltivazione e dell'accertamento dei requisiti qualitativi di cui al precedente art. 4.

Art. 9.

Chiunque nella domanda contemplata dal presente decreto espone scientemente dati e notizie inesatti o, per effetto di false dichiarazioni, ottiene i benefici dell'aiuto, soggiace alle penalità di legge.

Art. 10.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1978

Il Ministro: MARCORA

VARIETA' A CUI DEVE APPARTENERE IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1978 PER POTER FRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO.

Alex
Appulo
Arciere
Aziziah 17-45
Aziziah 302
B 52
Biancolla di Pignola
Belfuggito
Belvedere
Bibbi (o Bidi o Bibi)
Brocart
Campodoro
Capeiti 8
Capinera
Cappelli
Carlantina
Carlo Jucci
Casteldelmonte
Castelfusano
Castelnuovo
Castelporziano
Ciciarello
Conte Morando
Creso
Dauno
Dauno Terzo
Doro
Drago
Dritto
Duro Conti
Duro Lucano
Eliodoro
Gabbiano
Garigliano
Garisenda
Giovanni Ranieri
Granato
Gravina
Grifoni 235
Guasila
Himera
Kid
Ichnusa
Iria
Isa
L 51
Lambro
Lamia
Limelli
Maliani B
Maristella
Matarrese
Mida
Montanari Viscardo
Montferrier
Nuragus
Ottava
Patrizio 6
Pepe
Polesine
Produra
Ranger
Rapace
Ricco
Riente
Ringo
Rio
Roccia
Roko
Rossarda
Rossello
Russello S.G.
Rupe
Sabato Visco
Sabaudia
Sansone
Saragolla
Sas 449
Sincape 9
Sviluppo
Tavoliere
Timilia S 61
Timilie
Tito
Trinakria
Valanione
Valfiora
Valgerardo
Valgiorgio
Valnova
Valsacco
Valselva
Valtarquinio

Altre varietà (o ecotipi) notoriamente rispondenti ai requisiti minimi ai fini della utilizzazione nella industria pastaria.

DICHIARAZIONE DI COLTIVAZIONE E DOMANDA DI CONCESSIONE
DELL'AIUTO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 19

ovvero: *All'Ispettorato provinciale dell'agricoltura dell'alimentazione*

oppure: *All'Ente di sviluppo agricolo - Ufficio provinciale di* ....

Il sottoscritto (1) .... nato a .... il ....
e residente a .... in via (o località) .... n. ....
dichiara di aver seminato grano duro delle seguenti varietà
sugli appezzamenti di seguito descritti:

Comune: .... località: ....

Ditta catastale: (2) .... Partita n.: ....

Titolo del possessore: (3) ....

Qualifica del richiedente non possessore: (4) ....

Residenza del possessore non dichiarante: ....

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	numero mappale	superficie catastale		superficie seminata (6)	
		Ha	a.	Ha	a.
	Totale . . .				

Comune: .... Località: ....

Ditta catastale: (2) .... Partita n. ....

Titolo del possessore: (3) ....

Qualifica del richiedente non possessore: (4) ....

Residenza del possessore non dichiarante: ....

N. foglio mappa (5)	PARTICELLE				
	numero mappale	superficie catastale		superficie seminata (6)	
		Ha	a.	Ha	a.
	Totale . . .				

Totale complessivo	Superficie catastale		Superficie seminata (6)	
	Ha	a.	Ha	a.
	....	....	....	....

Ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 1978, pertanto, chiede che l'aiuto previsto dalle vigenti norme comunitarie gli venga corrisposto:

per Ha ...., condotti direttamente

per Ha ...., in relazione alle seguenti quote di compartecipazione (7):

Ditta compartecipante (8)	Qualifica (9)	Luogo e data di nascita	Residenza	Quota richiesta (10)	Superficie		Firma per delega del compartecipante (11)
					Ha	a.	
....	....	....	....	.... %	....	....	....
....	....	....	....	.... %	....	....	....
....	....	....	....	.... %	....	....	....

Allega il certificato di residenza e dichiara, sotto la propria personale responsabilità, che tutto quanto esposto nella presente domanda è vero e reale.

addì ....

Firma del dichiarante

....

(1) Indicare prima il cognome e poi il nome, senza abbreviazioni e senza titoli.

(2) Specificare « dichiarante » oppure cognome e nome del proprietario iscritto in catasto. Nel caso in cui l'azienda sia composta da appezzamenti a più ditte catastali, utilizzare il prospetto supplementare successivo.

(3) Proprietario conduttore o coltivatore o conducente a mezzadria o colonia, titolare di altro contratto associativo.

(4) Mezzadro, colono, affittuario, ecc.

(5) Se il prospetto è insufficiente a contenere i numeri dei fogli di mappa interessanti l'azienda, ricorrere al prospetto supplementare successivo.

(6) Qualora non sia possibile l'identificazione, particella per particella, della superficie seminata a grano duro, dichiarare solamente la superficie totale seminata.

(7) Compilare il quadro in tutti i casi di compartecipazione, indipendentemente dalla presentazione di domande uniche o separate.

(8) Indicare cognome e nome del compartecipante.

(9) Conducente, mezzadro, colono, ecc.

(10) Indicare il 100 % nei casi in cui il richiedente ha concordato con i compartecipanti la presentazione di un'unica domanda; indicare la percentuale di spettanza, rispondente alla ripartizione del prodotto, nei casi di domande separate.

(11) Nei casi in cui, per intercorso accordo, viene presentata un'unica domanda.

(1262)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporto col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 gennaio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 febbraio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1978
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 56

(1408)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1978.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporto col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 gennaio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 febbraio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1978
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 58

(1409)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 12 gennaio 1978, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio al 31 marzo 1978;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Per il mese di febbraio 1978 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale

e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1979.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1978, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 10 gennaio 1978.

L'emissione verrà effettuata il giorno 28 febbraio 1978.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1978
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 57

(1410)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, con godimento 1° marzo 1978, per lire 1.500 miliardi, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 dicembre 1977, n. 951, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato, ed, in particolare, l'art. 3 a norma del quale il Ministro per il tesoro ha facoltà, nei limiti massimi fissati dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per le emissioni di buoni ordinari del Tesoro, di emettere certificati speciali di credito del Tesoro di durata non superiore a ventiquattro mesi, con l'osservanza delle norme contenute nell'articolo stesso;

Visto il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1978, ed, in particolare, l'art. 39 in virtù del quale il Ministro per il tesoro ha facoltà di emettere, per l'anno finanziario 1978, buoni ordinari del Tesoro per un importo netto massimo di lire 8.000 miliardi;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 934, la quale autorizza il Governo ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1978, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e le modalità previste nel relativo disegno di legge e successive note di variazione, presentate alle assemblee legislative;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi per le finalità di cui alla richiamata disposizione legislativa, di procedere ad un'emissione di certificati speciali di credito del Tesoro, per nominali lire 1.500 miliardi;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1977, n. 951, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati speciali di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali lire 1.500 miliardi per una durata di ventiquattro mesi ad un prezzo di emissione di lire 100 per ogni cento lire di capitale nominale, con godimento 1° marzo 1978.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale sui certificati di credito di cui al precedente art. 1 è pari al tasso più elevato tra il 6,35% e quello che verrà determinato con il seguente procedimento:

a) calcolo dei tassi di rendimento annui, in regime di capitalizzazione semplice, base anno commerciale, corrispondenti ai prezzi di assegnazione alle aste dei BOT di scadenza tre, sei e dodici mesi tenutesi nei mesi di novembre, dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo e nei mesi di maggio, giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo;

b) calcolo della media dei rendimenti di cui sopra ponderata per le relative quantità dei BOT collocati nelle predette aste presso gli operatori diversi della Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi;

c) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente alla media di cui al punto *b*) arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

In applicazione dei criteri di cui al precedente comma il tasso d'interesse pagabile il 1° settembre 1978 (prima cedola) è pari al 6,35%.

I tassi d'interesse pagabili alle successive scadenze verranno stabiliti con decreti del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario da lire un milione e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire un milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1.000 milioni di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, di divisione dei titoli al portatore nonché quelle di tramutamento in nominativi.

L'emissione di certificati speciali di credito di cui al precedente art. 1 è composta di un'unica serie.

Art. 4.

I certificati di credito e le relative cedole sono equiparati, a tutti gli effetti, ai titoli del debito pubblico e loro rendite, ed, in particolare, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto

di accertamento d'ufficio; anche se denunciati essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano, altresì, le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° settembre ed al 1° marzo di ogni anno. La prima cedola è pagabile al 1° settembre 1978 e l'ultima al 1° marzo 1980.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia.

Le cedole di interesse dei certificati speciali di credito sono equiparate a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico, godono delle garanzie, privilegi e benefici ad essi concessi, salvo l'accettazione in pagamento delle imposte dirette.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati speciali di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 1980.

Art. 7.

I certificati di credito possono essere sottoscritti, in deroga ai rispettivi ordinamenti, dalle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, dagli istituti di credito speciali, dalle imprese di assicurazione, dalle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, dagli enti con finalità di previdenza e assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, da altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché dalla Cassa depositi e prestiti.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati speciali di credito, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione.

La consegna dei certificati speciali di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Ai fini dell'assegnazione dei certificati speciali di credito le domande di sottoscrizione devono pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti con l'interno - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 21 febbraio 1978 con l'indicazione sulla busta: « contiene richiesta di sottoscrizione di certificati speciali di credito del Tesoro ». L'importo sottoscritto non può essere inferiore a lire 100 milioni.

Nelle domande suddette dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia presso cui verranno regolate le sottoscrizioni ed effettuate le consegne dei titoli.

Le comunicazioni non pervenute in tempo utile non verranno prese in considerazione.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo precedente è eseguita nei locali della Banca d'Italia l'apertura delle buste, da parte di un funzionario della Banca medesima, il quale trascrive, ai fini dell'assegnazione, le richieste pervenute con l'indicazione dei relativi importi.

Le domande di sottoscrizione dei certificati speciali di credito sono soddisfatte integralmente; qualora esse siano superiori all'offerta dei titoli si procederà alla ripartizione pro-quota.

I certificati eventualmente non sottoscritti possono essere assunti dalla Banca d'Italia.

Art. 9.

Il 28 febbraio 1978 gli operatori richiedenti i certificati speciali di credito provvederanno a versare alle filiali della Banca d'Italia l'importo corrispondente ai titoli loro assegnati, al netto di un giorno di interessi, al tasso semestrale del 6,35 %, pari a lire 999.648 per ogni milione nominale sottoscritto.

A fine giornata l'ammontare complessivo degli importi così introitati verrà versato, da parte delle filiali della Banca d'Italia alle coesistenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, le quali emetteranno apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5060.

Art. 10.

I certificati speciali di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da quattro cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo, in alto, è riprodotto lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso dalle seguenti leggende: « REPUBBLICA ITALIANA » « MINISTERO DEL TESORO » « DIREZIONE GENERALE DEL TESORO » « LEGGE 22 DICEMBRE 1977, N. 951 » « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° MARZO 1978 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi le diciture e gli spazi per l'indicazione della serie e del numero assegnato al certificato, per l'impronta a secco dello stemma della Repubblica, per l'indicazione del valore nominale del titolo e del tasso minimo di interesse semestrale, per il richiamo alle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura « IL MINISTRO ».

Le cedole sono collocate al disotto del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° MARZO 1978 » « PRIMA TRANCHE ».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di serie, del numero d'ordine, del valore nominale del certificato, della data di pagamento della cedola e dell'importo minimo relativo; nell'angolo, a sinistra in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo e di ciascuna cedola sono delimitati da una cornice a motivi geometrici intrecciati.

Il numero di serie ed il numero d'ordine del certificato è ripetuto, in basso, nel corpo del titolo e nelle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguente leggende: « CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO » « 1978-1980 » « EMISSIONE 1° MARZO 1978 » « PRIMA TRANCHE ». Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone ed, in basso, l'importo minimo relativo; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici e le leggende del corpo del titolo e delle cedole stampate in calcografia;

i fondini del corpo del titolo e delle cedole stampati litograficamente;

la serie e il numero del corpo del titolo e delle cedole, nonché la firma del Ministro, impressi tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e leggende e per il fondino sono:

taglio da lire 1 milione: bruno violaceo-bruno rossiccio;

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;

taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;

taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;

taglio da lire 100 milioni: bleu-arancio;

taglio da lire 500 milioni: bleu intenso-verde smeraldo;

taglio da lire 1.000 milioni: verde-grigio.

La carta filigranata è colorata in rosso per i tagli da un milione, in marrone per i tagli da 5 milioni, in azzurro per i tagli da 10 milioni, in celeste per i tagli da 50 milioni, in verde per i tagli da 100 milioni, in rosa per i tagli da 500 milioni ed in giallo per i tagli da 1.000 milioni.

Art. 11.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse e per quelle relative al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati speciali di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative all'emissione dei certificati stessi sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, postali e sulle concessioni governative.

Art. 12.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari 1978, 1979 e 1980 nonché quelli per il rimborso del capitale relativi all'anno finanziario 1980 faranno carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari predetti, da istituire nelle forme prescritte.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1978
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 55

(1432)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 1° febbraio 1978.
Proroga della gestione straordinaria del comune di Busseto.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 novembre 1977 è stato sciolto il consiglio comunale di Busseto e nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del vice prefetto dott. Renzo Torelli.

Il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, verrà a scadere il 6 febbraio 1978.

La legge 3 gennaio 1978, n. 3, che disciplina *ex novo* la materia, dispone all'art. 1 che a decorrere dal 1° ottobre 1977 le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si effettuino in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno ed all'art. 4 consente, alla scadenza del termine di tre mesi, la proroga, a cura dei prefetti, per non più di novanta giorni delle gestioni commissariali in atto, al solo fine di far coincidere le elezioni con uno dei turni elettorali amministrativi determinati dalla legge.

Allo scopo pertanto di uniformarsi alla nuova normativa si ritiene di dover prorogare la gestione straordinaria del comune di Busseto di giorni novanta a decorrere dal 7 febbraio 1978, al fine di far coincidere, come prescritto dall'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di detto comune con uno dei turni elettorali amministrativi determinati dalla stessa legge.

Con decreto odierno si provvede pertanto a tale proroga.

Parma, addì 1° febbraio 1978

Il prefetto: TROTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 novembre 1977, con il quale è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Busseto, con la conseguente nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso;

Considerato che in data 6 febbraio 1978 verrà a scadere il termine di mesi tre previsto, per la durata in carica della gestione commissariale straordinaria, dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata per non più di novanta giorni;

Visto l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Visti altresì gli articoli 1, 4 e 6 della legge 3 gennaio 1978, n. 3;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Busseto, affidata al vice prefetto dott. Renzo Torelli, è prorogata per i motivi di cui sopra di novanta giorni a decorrere dal 7 febbraio 1978.

Parma, addì 1° febbraio 1978

Il prefetto: TROTTA

(1144)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 13 dicembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. James F. Creagan console degli U.S.A. a Napoli.

(754)

In data 28 novembre 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luis Navarro Fagundez console generale aggiunto di Venezuela a Genova.

(755)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Campodimele (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974.

(616/M)

Autorizzazione al comune di Orta Nova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Orta Nova (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 115.120.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(607/M)

Autorizzazione al comune di Spotorno ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Spotorno (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 71.340.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(608/M)

Autorizzazione al comune di Ceprano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Ceprano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.370.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(609/M)

Autorizzazione al comune di Casape ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Casape (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 11.780.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(610/M)

Autorizzazione al comune di SS. Cosma e Damiano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di SS. Cosma e Damiano (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.640.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(612/M)

Autorizzazione al comune di Diamante ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Diamante (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 28.850.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(617/M)

Autorizzazione al comune di Campodimele ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Campodimele (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.050.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(613/M)

Autorizzazione alla provincia di Roma ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1978 la provincia di Roma viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.500.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(538/M)

Autorizzazione al comune di Affile ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Affile (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.270.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(611/M)

Autorizzazione al comune di Cineto Romano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Cineto Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 12.920.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976

(614/M)

Autorizzazione al comune di Morlupo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1978 il comune di Morlupo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 41.340.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(615/M)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1978 il comune di Malvito (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 30.820.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(536/M)

Autorizzazione al comune di Roccalbegna ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1978 il comune di Roccalbegna (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 21.440.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(537/M)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1978 il comune di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.620.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(539/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita « Vino nobile di Montepulciano » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita « Vino nobile di Montepulciano » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita « Vino nobile di Montepulciano ».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita « Vino nobile di Montepulciano » è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il « Vino nobile di Montepulciano » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni presenti nei vigneti nelle seguenti proporzioni:

Prugnolo gentile (Sangiovese grosso) dal 50 al 70 per cento;

Canaiolo nero dal 10 al 20 per cento;

Malvasia del Chianti e Trebbiano toscano dal 10 al 20 per cento.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti dai vitigni Pulcinculo (Greghetto bianco) e Mammolo presenti nei vigneti nella misura massima del 5% del totale delle viti.

Art. 3.

Le uve debbono essere prodotte nella zona di produzione che comprende tutto il territorio del comune di Montepulciano con l'esclusione di quelle zone non idonee a produzioni che rispondano a requisiti di cui al presente disciplinare.

Tale zona comprende:

parte del territorio di Montepulciano delimitata da una linea che partendo dall'incrocio della linea ferroviaria Siena-Chiusi con il confine comunale di Montepulciano nei pressi del podere « Confine », segue ininterrottamente il confine di Montepulciano fino a raggiungere la suddetta ferrovia a nord della stazione ferroviaria di Montallese. Detto confine segue quindi la suddetta linea ferroviaria fino al punto di partenza;

parte del territorio della frazione Valiano del comune di Montepulciano delimitato da una linea che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseca la strada delle Chianacce a quota 251, percorre, procedendo in senso orario, il suddetto confine comunale fino ad incontrare la strada Padule a quota 253; segue quindi la predetta strada fino al bivio con la strada vicinale delle Fornaci con la quale si identifica fino all'innesto con la strada Laurentana per Valiano; la percorre verso ovest, per breve tratto, raggiunge la strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del « Vino nobile di Montepulciano » devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti ubicati su terreni di origine pliocenica, bene esposti, situati ad un'altitudine compresa tra i 250 ed i 600 metri s.l.m.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del « Vino nobile di Montepulciano » non deve essere superiore a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto al numero delle viti esistenti ed alla loro produzione unitaria per ceppo, che non dovrà essere superiore a kg 2,5.

A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% i limiti indicati.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% al primo travaso e non dovrà superare il 65% dopo il periodo di invecchiamento obbligatorio.

Art. 5.

Nell'ambito della resa massima prevista dal precedente articolo, i competenti organi regionali, sentito il parere delle organizzazioni professionali e degli enti ed istituti interessati, fissano annualmente in via indicativa, in vendemmia, la produzione media unitaria delle uve, prescrivendo da parte dei conduttori che prevedano di ottenere una resa maggiore rispetto a quella indicativa una tempestiva segnalazione mediante lettera raccomandata alla regione entro i termini stabiliti dalla regione medesima per gli opportuni accertamenti da parte degli organi della stessa.

La resa media indicativa va fissata tenendo conto dell'andamento stagionale e delle altre condizioni ambientali di coltivazione (sistemi d'impianto, di coltura, ecc.) al fine di assicurare la rispondenza della denuncia delle uve all'effettiva produzione dei vigneti.

Art. 6.

Le operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'ambito dell'intero territorio comunale di Montepulciano, secondo gli usi tradizionali della zona.

Le uve destinate alla vinificazione, sottoposte a preventiva cernita, se necessario, devono assicurare al « Vino nobile di Montepulciano » una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La conservazione e l'invecchiamento del vino devono essere effettuati secondo i metodi tradizionali. Il vino deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni in botti di legno.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

E' consentita l'aggiunta, a scopo migliorativo, di vino atto alla denominazione di origine controllata e garantita « Vino nobile di Montepulciano » a « Vino nobile di Montepulciano » nella misura massima del 15%. Tale pratica può essere eseguita una sola volta.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita « Vino nobile di Montepulciano » dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Art. 7.

Il « Vino nobile di Montepulciano » all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: granato più o meno intenso, con riflessi arancione per l'invecchiamento;

odore: profumo delicato ed intenso di mammola;

sapore: asciutto, leggermente tannico;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 12,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 8.

Il « Vino nobile di Montepulciano » sottoposto ad un periodo di invecchiamento non inferiore a tre anni, può portare, come qualificazione, la dizione « riserva ».

Le bottiglie in cui viene confezionato il « Vino nobile di Montepulciano » in vista della vendita, devono essere di forma « Bordolese » di vetro scuro e chiuse con tappo di sughero.

Art. 9.

E' vietato usare assieme alla denominazione « Vino nobile di Montepulciano » qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, consorzi non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, fattorie, zone, aree, località e mappali compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie od altri recipienti contenenti il « Vino nobile di Montepulciano » deve sempre figurare l'indicazione veritiera e documentabile dell'annata di produzione delle uve.

(872)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantatre società cooperative

Con decreto ministerialee 11 gennaio 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Aurora Soc. coop. a r.l., in Bergamo, costituita per rogito Bellini in data 23 ottobre 1969, rep. n. 79113, reg. soc. n. 6857;

2) società cooperativa edilizia Labor Soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Granaglia in data 20 giugno 1974, rep. n. 21142/9011, reg. società n. 1804/74;

3) società cooperativa edilizia Piemonte industrie Soc. cooperativa a r.l., in Torino, costituita per rogito Granaglia in data 20 giugno 1974, rep. n. 21144/9013, reg. soc. n. 1803/74;

4) società cooperativa edilizia Ars Soc. coop. a r.l. in Torino, costituita per rogito Granaglia in data 20 giugno 1974, rep. n. 21143/9012, reg. soc. n. 1802/74;

5) società cooperativa edilizia La Mole Soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Pignataro in data 9 luglio 1974, rep. n. 27222/5109, reg. soc. n. 1446/74;

6) società cooperativa edilizia Selene Seconda Soc. coop. a r.l., in Ivrea (Torino), costituita per rogito Presbitero in data 7 novembre 1969, rep. n. 59352/18912, reg. soc. n. 1303;

7) società cooperativa edilizia S.I.R.I.O. Soc. coop. a r.l., in Cuneo, costituita per rogito Musso in data 23 dicembre 1975, rep. n. 108435/9076, reg. soc. n. 3031;

8) società cooperativa edilizia Lavoratori postelegrafonici Società coop. a r.l., in Alba (Cuneo), costituita per rogito Oddero in data 30 dicembre 1970, rep. n. 34158, reg. soc. n. 767;

9) società cooperativa edilizia Monica Soc. coop. a r.l., in Bagnasco (Cuneo), costituita per rogito Di Girolamo in data 31 maggio 1975, rep. n. 25530, reg. soc. n. 1097;

10) società cooperativa edilizia Prealpina Soc. coop. a r.l., in Ceva (Cuneo), costituita per rogito Anfossi in data 16 novembre 1970, rep. n. 13836, reg. soc. n. 847;

11) società cooperativa edilizia Toce Soc. coop. a r.l., in Villadossola (Novara), costituita per rogito Blaconà in data 19 marzo 1972, rep. n. 64127, reg. soc. n. 2795;

12) società cooperativa di consumo Piave Soc. coop. a r.l., già circolo ricreativo Piave, in Belluno, costituita per rogito Pierobon in data 17 gennaio 1946, rep. n. 11546/8943, reg. soc. numero 1005;

13) società cooperativa di produzione e lavoro fra operai edili terrazzieri e affini Virtus di Gavello Soc. coop. a r.l., in Gavello (Rovigo), costituita per rogito Crocco in data 7 giugno 1951, rep. n. 2496, reg. soc. n. 1151;

14) società cooperativa edilizia Albignasego Soc. coop. a r.l., in Albignasego (Padova), costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 22 ottobre 1974, rep. n. 12807, reg. soc. n. 9296;

15) società cooperativa edilizia Saccense piovese Società coop. a r.l., in Piove di Sacco (Padova), costituita per rogito Nordio in data 5 ottobre 1970, rep. n. 14897, reg. soc. n. 7373;

16) società cooperativa edilizia La Speranza Soc. coop. a r.l., in Teramo, costituita per rogito Quartapelle in data 12 novembre 1973, rep. n. 54917-8338, rep. soc. n. 1541;

17) società cooperativa edilizia Santa Onorina Società coop. a r.l., in Macerata, costituita per rogito Acquaticci in data 27 febbraio 1960, rep. n. 6186, reg. soc. n. 1109;

18) società cooperativa edilizia Mirto e Alloro Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 8 marzo 1954, rep. n. 19383, reg. soc. n. 1299;

19) società cooperativa edilizia Caravaggio 1971 Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Franci in data 30 luglio 1971, rep. n. 142328, reg. soc. n. 2681/71;

20) società cooperativa edilizia Satriena Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito De Martino in data 29 ottobre 1971, rep. n. 20462, reg. soc. n. 3785/71;

21) società cooperativa di produzione e lavoro Lavoro 70 Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Dobici in data 24 febbraio 1971, rep. n. 690105/8352, reg. soc. n. 1105/71;

22) società cooperativa edilizia Sant'Alfredo Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Guglielmi in data 18 giugno 1971, rep. n. 1845, reg. soc. n. 2239/71;

23) società cooperativa edilizia Zoom 1973 Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Fallace coad. Franchi in data 9 settembre 1971, rep. n. 144844, reg. soc. n. 3027/71;

24) società cooperativa edilizia Ragestat III Soc. coop. a r.l., in Roma costituita per rogito Parisi in data 13 novembre 1971, rep. n. 35701, reg. soc. n. 3464/71;

25) società cooperativa edilizia Concordia romana Società coop a r.l., in Roma, costituita per rogito Selvaggi in data 27 giugno 1969, rep. n. 12960, reg. soc. n. 2119/69;

26) società cooperativa edilizia La Ricerca Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Ruffolo in data 4 marzo 1971, rep. n. 272464, reg. soc. n. 1445/71;

27) società cooperativa edilizia Eva Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 16 dicembre 1971, rep. n. 130736, reg soc. n. 3810/71;

28) società cooperativa edilizia Argentarola Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Staderini in data 29 luglio 1971, rep. n. 744217, reg. soc. n. 3055/71;

29) società cooperativa edilizia Rapido 72 (Frosinone) Coop. a r.l., in S. Elia Fiumerapido, costituita per rogito Antonio Natale in data 5 aprile 1972, rep. n. 1324, reg. soc. n. 276/72;

30) società cooperativa agricola Silviavini Soc. coop. a r.l., in Cisterna di Latina (Latina), costituita per rogito La Cava in data 16 luglio 1974, rep. n. 4614, reg. soc. n. 4160;

31) società cooperativa edilizia Allegra Soc. coop. a r.l., in Latina, costituita per rogito Pierantoni in data 26 aprile 1974, rep. n. 12651, reg. soc. n. 4002;

32) società cooperativa edilizia Sannio Dalia Soc. coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 18 dicembre 1973, rep. n. 250, reg. soc. n. 958;

33) società cooperativa di produzione e lavoro La Fulgida Soc. coop. a r.l., in Casavatore (Napoli), costituita per rogito Davia in data 2 novembre 1973, rep. n. 25551, reg. soc. n. 250;

34) società cooperativa di produzione e lavoro C.OT.V.A.L. Soc. coop. a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Mainiero in data 14 gennaio 1957, rep. n. 1226, reg. società n. 93;

35) società cooperativa edilizia Vulcania Soc. coop. a r.l., in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), costituita per rogito Valentino in data 10 aprile 1974, rep. n. 13962, reg. soc. n. 868;

36) società cooperativa edilizia Mondaj Soc. coop. a r.l., in Caserta, costituita per rogito Musto in data 2 luglio 1974, rep. n. 12138, reg. soc. n. 245/74;

37) società cooperativa edilizia La Gioiosa Soc. coop. a r.l., in Bari, costituita per rogito De Gioia in data 12 gennaio 1963, rep. n. 18132, reg. soc. n. 4917;

38) società cooperativa edilizia La Casa Soc. coop. a r.l., in Mottola (Taranto), costituita per rogito Oliva in data 7 ottobre 1972, rep. n. 24327, reg. soc. n. 3542;

39) società cooperativa edilizia Concordia Soc. coop. a r.l., in Mottola (Taranto), costituita per rogito Oliva in data 14 novembre 1972, rep. n. 24969, reg. soc. n. 3585;

40) società cooperativa edilizia Sannio Fior d'arancio Società coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 7 febbraio 1974, rep. n. 686/161, reg. soc. n. 1067;

41) società cooperativa edilizia Edilia Soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Teti in data 19 giugno 1950, reg. soc. n. 917;

42) società cooperativa edilizia Italia Soc. coop. a r.l., in Catanzaro, costituita per rogito Bisantis in data 4 febbraio 1961, reg. soc. n. 1174;

43) società cooperativa edilizia Sannio Fior di loto Società coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 14 febbraio 1974, rep. n. 693, reg. soc. n. 1066.

(867)

Scioglimento di quarantadue società cooperative

Con decreto ministeriale 10 gennaio 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia 2000 Soc. coop. a r.l., in Rivoli (Torino), costituita per rogito Picco in data 1° marzo 1974, rep. n. 52766, reg. soc. n. 725/74;

2) società cooperativa edilizia Santa Vittoria Soc. coop. a r.l., in Casale Monferrato (Alessandria), costituita per rogito Montarolo in data 1° ottobre 1971, rep. n. 46554/7987, reg. società n. 1962;

3) società cooperativa edilizia Marte Soc. coop. a r.l., in Tortona (Alessandria), costituita per rogito Artana in data 11 dicembre 1956, rep. n. 7929/13471, reg. soc. n. 187;

4) società cooperativa edilizia Quiete Soc. coop. a r.l., in Valenza (Alessandria), costituita per rogito Cerini in data 27 novembre 1971, rep. n. 2031, reg. soc. n. 5959;

5) società cooperativa edilizia Edificatrice Giardini del Sole Soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Guarna in data 9 giugno 1970, rep. n. 12025, reg. soc. n. 143319;

6) società cooperativa di consumo Circolo cooperativo Rodolfo Morandi Soc. coop. a r.l., in Vimercate (Milano), costituita per rogito Ricca in data 9 gennaio 1959, rep. n. 3296/923, reg. soc. n. 3134;

7) società cooperativa edilizia Santa Giuliana Soc. coop. a r.l., in Zelo Surrigono (Milano), costituita per rogito Cazzaniga in data 20 dicembre 1970, rep. n. 7942, reg. soc. n. 144777;

8) società cooperativa agricola Consorzio produttori latte di Albino Soc. coop. a r.l., in Albino (Bergamo), costituita per rogito Colombo in data 19 gennaio 1958, rep. n. 4805, reg. società n. 4058;

9) società cooperativa di consumo Opera Fraternità Bahiana O.F.B. Soc. coop. a r.l., in Brescia, costituita per rogito Forestieri in data 20 giugno 1970, rep. n. 34299, reg. soc. n. 8996;

10) società cooperativa edilizia Dipendenti amministrazione provinciale Brescia C.E.D.A.P. II Soc. coop. a r.l., in Brescia, costituita per rogito Lombardi in data 21 gennaio 1974, rep. numero 46385, reg. soc. n. 8887;

11) società cooperativa edilizia Angela Soc. coop. a r.l., in Gottolengo (Brescia), costituita per rogito Calini in data 1° giugno 1967, rep. n. 15024, reg. soc. n. 7611;

12) società cooperativa edilizia Vallesabbia Soc. coop. a r.l., in Vestone (Brescia), costituita per rogito Mattiello in data 9 giugno 1969, rep. n. 6858, reg. soc. n. 8283;

13) società cooperativa edilizia Pavia Ovest Soc. coop. a r.l., in Pavia, costituita per rogito Moro in data 23 luglio 1973, rep. n. 31209/2799, reg. soc. n. 3466;

14) società cooperativa edilizia Cardellino Soc. coop. a r.l., in Pavia, costituita per rogito Scandurra in data 3 giugno 1974, rep. n. 5541, reg. soc. n. 3599;

15) società cooperativa edilizia Bogliasco n. 1 Soc. coop. a r.l., in Bogliasco (Genova), costituita per rogito Gambaro in data 28 marzo 1965, rep. n. 35189, reg. soc. n. 25920;

16) società cooperativa agricola Società Strada Forcelle Frontal Soc. coop. a r.l., in Alano di Piave (Belluno), costituita per rogito Vaccari in data 1° aprile 1969, rep. n. 13211/4285, reg. società n. 1700;

17) società cooperativa di consumo Latteria sociale Auronzana Reane Soc. coop. anonima, in Villagrande di Auronzo (Belluno), costituita per rogito Di Casal in data 23 settembre 1906, rep. n. 511/248, reg. soc. n. 188;

18) società cooperativa edilizia Condominio Gamma Società coop. a r.l., in Padova, costituita per rogito De Julio in data 23 ottobre 1975, rep. n. 293054, reg. soc. n. 9836;

19) società cooperativa edilizia Aponus Soc. coop. a r.l., in Abano Terme (Padova), costituita per rogito Menegatti in data 7 marzo 1975, rep. n. 19077, reg. soc. n. 9538;

20) società cooperativa edilizia Due Torri Soc. coop. a r.l., in Rovigo, costituita per rogito Cernigliaro in data 8 febbraio 1969, rep. n. 51323, reg. soc. n. 1440;

21) società cooperativa di produzione e lavoro fra operai edili terrazzieri agricoli e affini di Borsea Soc. coop. a r.l., in frazione Borsea di Rovigo, costituita per rogito Crocco in data 12 febbraio 1951, rep. n. 2289, reg. soc. n. 1136;

22) società cooperativa edilizia Domus Soc. coop. a r.l., in Stienta (Rovigo), costituita per rogito Del Mercato in data 11 marzo 1959, rep. n. 7817, reg. soc. n. 753;

23) società cooperativa di produzione e lavoro S.C.A.M.A. Soc. coop. a r.l., in Verona, costituita per rogito Mazzotta in data 1° luglio 1970, rep. n. 133057, reg. soc. n. 6471;

24) società cooperativa di consumo Utilisti ed utenti la CA' in comune di Lizzano in Belvedere Soc. coop. a r.l., in Lizzano in Belvedere (Bologna), costituita per rogito Scudellari in data 1° dicembre 1973, rep. n. 4732, reg. soc. n. 20796;

25) società cooperativa di consumo Utilisti ed utenti di Castelluccio in comune di Porretta Terme Soc. coop. a r.l., in Castelluccio di Porretta Terme (Bologna), costituita per rogito Scudellari in data 17 settembre 1972, rep. n. 3177, reg. soc. numero 19469;

26) società cooperativa edilizia Edilfamiglia Soc. coop. a r.l., in Porretta Terme (Bologna), costituita per rogito Stame in data 24 febbraio 1972, rep. n. 7210, reg. soc. n. 19081;

27) società cooperativa edilizia Edera Soc. coop. a r.l., in Comacchio (Ferrara), costituita per rogito Brighenti in data 13 aprile 1963, rep. n. 26098, reg. soc. n. 2346;

28) società cooperativa edilizia Tiziana fra dipendenti di enti pubblici e privati Soc. coop. a r.l., in Parma, costituita per rogito Borri in data 11 dicembre 1970, rep. n. 49633, reg. soc. numero 6251;

29) società cooperativa edilizia Mercurio Soc. coop. a r.l., in Arezzo, costituita per rogito Veltroni in data 28 novembre 1969, rep. n. 17752, reg. soc. n. 2147;

30) società cooperativa edilizia Il Carrubo Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Casini in data 9 ottobre 1972, rep. n. 446296, reg. soc. n. 3619/72;

31) società cooperativa edilizia Brancaleone 72 Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 9 giugno 1972, rep. n. 64116, reg. soc. n. 2736/72;

32) società cooperativa edilizia Eupalinos Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 29 novembre 1972, rep. n. 708062, reg. soc. n. 4720/72;

33) società cooperativa edilizia Adamello Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Butera in data 24 novembre 1972, rep. n. 707838, reg. soc. n. 4724/72;

34) società cooperativa di produzione e lavoro Teatro contemporaneo Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Franci in data 28 dicembre 1972, rep. n. 175441, reg. soc. n. 1834/73;

35) società cooperativa edilizia Pontina Soc. coop. a r.l., in Roma, costituita per rogito Carosi in data 22 marzo 1972, rep. n. 38188, reg. soc. n. 1152/72;

36) società cooperativa edilizia Cesalpino Soc. coop. a r.l., in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 21 settembre 1972, rep. n. 57073, reg. soc. n. 3125/72;

37) società cooperativa edilizia Ippocrate Soc. coop. a r.l., in Ostia Lido (Roma), costituita per rogito Gazzilli in data 8 settembre 1972, rep. n. 56922, reg. soc. n. 3003/72;

38) società cooperativa agricola Mariflor fra floricultori e produttori ortofrutticoli di S. Marinella Soc. coop. a r.l., in S. Marinella (Roma), costituita per rogito Capparella in data 10 gennaio 1974, rep. n. 175334, reg. soc. n. 16/74;

39) società cooperativa edilizia Lieto colle Soc. coop. a r.l., in Carbognano (Viterbo), costituita per rogito G.M. Baroni in data 3 agosto 1968, rep. n. 3733, reg. soc. n. 1729;

40) società cooperativa edilizia Novella Soc. coop. a r.l., in L'Aquila, costituita per rogito Fanti in data 22 dicembre 1964, rep. n. 59620, reg. soc. n. 894;

41) società cooperativa edilizia Villaggio degli amici Società coop. a r.l., in Pollutri (Chieti), costituita per rogito Cavallo Marincola in data 19 aprile 1975, rep. n. 91, reg. soc. n. 349;

42) società cooperativa agricola Alta valle Schizzola Società coop. a r.l., in Borgo Priolo (Pavia), costituita per rogito Reitano in data 12 aprile 1969, rep. n. 1503, reg. soc. n. 1146.

(866)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 31

Corso dei cambi del 13 febbraio 1978 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	861,95	861,95	861,90	861,95	861,90	861,90	862,05	861,95	861,95	861,95
Dollaro canadese	775,80	775,80	775 —	775,80	776,15	775 —	776 —	775,80	775,80	775,80
Franco svizzero	446,25	446,25	445,30	446,25	445,54	446,25	445,85	446,25	446,25	446,25
Corona danese	150,27	150,27	150,30	150,27	150,25	150,27	150,83	150,27	150,27	150,30
Corona norvegese	159,15	159,15	159 —	159,15	159,35	159,15	159,13	159,15	159,15	159,15
Corona svedese	184,15	184,15	183,85	184,15	184 —	184,10	184,06	184,15	184,15	184,10
Fiorino olandese	383,62	383,62	383,50	383,62	383,60	383,62	383,65	383,62	383,62	383,60
Franco belga	26,32	26,32	26,33	26,32	26,31	26,32	26,327	26,32	26,32	26,30
Franco francese	177,39	177,39	176,90	177,39	177,10	177,39	177,23	177,39	177,39	177,40
Lira sterlina	1672,65	1672,65	1672,25	1672,65	1672,65	1672,75	1673,30	1672,65	1672,65	1672,65
Marco germanico	411,72	411,72	410,50	411,72	410,30	411,72	410,65	411,72	411,72	411,70
Scellino austriaco	57,351	57,351	57,14	57,351	57,18	57,35	57,27	57,351	57,351	57,35
Escudo portoghese	21,33	21,33	21,30	21,33	21,29	21,33	21,34	21,33	21,33	21,35
Peseta spagnola	10,673	10,673	10,67	10,673	10,66	10,67	10,672	10,673	10,673	10,67
Yen giapponese	3,575	3,575	3,5775	3,575	3,573	3,57	3,575	3,575	3,575	3,57

Media dei titoli del 13 febbraio 1978

Rendita 5 % 1935	73,300
Redimibile 3,50 % (Ricostruzione)	94,500
» 5 % (Ricostruzione)	94,950
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,875
» 5 % (Beni esteri)	94,850
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83 —
» 5,50 % » » 1968-83	81,575
» 5,50 % » » 1969-84	76,825
» 6 % » » 1970-85	75,200
» 6 % » » 1971-86	73,625
» 6 % » » 1972-87	72,975
» 9 % » » 1975-90	81,575
» 9 % » » 1976-91	80,700
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1977-92	87,825
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
» » » 14 %	102,150
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	99,375
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	88,525
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,150
» poliennali 7 % 1978	99,350
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	96,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	94,550
» » 9 % 1980	93,625
» » 10 % 1981	93,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 13 febbraio 1978

Dollaro USA	862 —
Dollaro canadese	775,90
Franco svizzero	446,055
Corona danese	150,55
Corona norvegese	159,14
Corona svedese	184,08
Fiorino olandese	383,635
Franco belga	26,323
Franco francese	177,31
Lira sterlina	1672,975
Marco germanico	411,185
Scellino austriaco	57,31
Escudo portoghese	21,335
Peseta spagnola	10,672
Yen giapponese	3,575

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 1

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 132 mod. Cambio rend. 5 %. — Data: 7 settembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Milano. — Intestazione: Cardinale Giuseppe, nato a Montesano sulla Marcellana (Salerno). — Titoli del debito pubblico: al portatore 1. — Capitale: L. 50.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(421)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, Soc. coop. a r.l., in Taverna, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 13 gennaio 1978, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana della Sila Piccola, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Taverna (Catanzaro), in amministrazione straordinaria, il dott. Enrico Brogneri è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(1065)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Approvazione del piano di zona del comune di Trecasali

Con deliberazione della giunta regionale 23 novembre 1977, n. 3594 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5455/5267 nella seduta del 22 dicembre 1977) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Trecasali (Parma) adottato con deliberazione del consiglio comunale 5 aprile 1977, n. 25.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(906)

Approvazione del piano di zona del comune di Cervia

Con deliberazione della giunta regionale 29 novembre 1977, n. 3684 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sulla amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 5584/31 nella seduta del 4 gennaio 1978) è stato approvato il piano per l'edilizia economica e popolare del comune di Cervia (Ravenna) adottato con deliberazione del consiglio comunale 10 dicembre 1976, n. 694.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(907)

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognome nella forma italiana

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 10 ottobre 1977 dal signor Furlanich Gianfranco, nato a Capodistria (Pola) il 23 novembre 1955, residente a Trieste, in via Belli, 4, tendente ad ottenere, ai termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nel forma italiana di Furlani;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i quindici giorni successivi alla pubblicazione;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Furlanich Gianfranco è ridotto nella forma italiana di Furlani.

La predetta riduzione si estende anche al cognome « Furlanich » acquisito dalla moglie dell'istante, sig.ra Flego Vattovani Luciana, nata a Trieste il 1° gennaio 1957.

Uguale riduzione è disposta poi nei confronti del figlio Davide, nato a Trieste il 12 novembre 1974.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai numeri IV e V del decreto ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 19 gennaio 1978

p. *Il prefetto*: RUGGIERO

(982)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Sloccari Giulio intesa ad ottenere la restituzione, nella forma originaria di Slokar, del proprio cognome variato in precedenza in Sloccari con decreto prefettizio 9 luglio 1935, n. 5978/35/Div. I;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove province le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Il cognome del sig. Sloccari Giulio, nato ad Aidussina (ex provincia di Gorizia) il 5 gennaio 1901, residente a Trieste, via dei Moreri n. 23/1, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di « Slokar ».

Uguale restituzione è disposta per la moglie sig.ra Kompara Vida in Sloccari, nata ad Aidussina (ex provincia di Gorizia) il 15 novembre 1914.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Trieste, sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altro effetto secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 7 gennaio 1978

Il prefetto: BARRASSO

(908)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185;

Visto il regio decreto 17 luglio 1942, n. 987;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1289;

Vista la legge 4 aprile 1968, n. 482;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n 748;

Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1973, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 330, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative ai ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione in ordine al programma di esame per il concorso di ammissione nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro, come previsto dall'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, l'Amministrazione centrale del tesoro viene autorizzata a bandire, per l'anno 1974, il presente concorso per l'accesso alla carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, ad un posto di statistico in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi statistici dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32 anni, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) *del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965,* n. 229;

4) di coloro i quali comunque assunti o denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, nel triennio precedente la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso abbiano prestato servizio nell'Amministrazione centrale del tesoro per almeno trecentosessanta giorni complessivi.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Godimento dei diritti politici.

F) Laurea in economia e commercio o in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche ed attuariali o in ingegneria o in scienze matematiche oppure in matematica e fisica, ovvero abilitazione nelle discipline statistiche.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con provvedimento motivato.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, da compilarsi sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite alla predetta Direzione generale degli affari generali e del personale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda relativa i candidati devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) *il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero* i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le condanne penali eventualmente riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale o successiva riabilitazione anche se non revocata), i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ed ogni altro procedimento penale conclusosi con decisione diversa dal proscioglimento o dall'assoluzione con formula piena (cioè perchè il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti *rapporti di pubblico impiego.*

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio dovranno presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero del tesoro, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti attestanti gli eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, ad avere la preferenza nella nomina.

Art. 5.

La graduatoria del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare o far pervenire direttamente alla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero

del tesoro, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avrà ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti, in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine se il candidato sia nato nel territorio della Repubblica ovvero, se essendo nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero potrà produrre un certificato della competente autorità consolare.

Nel caso che il concorrente abbia superato i 32 anni di età deve produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età od all'esenzione dal rispetto del limite stesso;

2) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura presso il tribunale;

5) certificato medico rilasciato dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha eseguito gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Il certificato medico che presenterà il candidato mutilato o invalido di guerra od assimilato dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione potrà far sottoporre il candidato alla visita di un sanitario di sua fiducia;

6) diploma originale di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, lettera *F*). In luogo del diploma originale, il candidato potrà produrre una copia del diploma stesso, in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, il candidato è tenuto a presentare, in carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Nel caso che l'aspirante sia impiegato dei ruoli organici ovvero operaio di ruolo delle Amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile, salvo che non l'abbia già presentata per i fini considerati dal precedente art. 4.

Qualora il concorrente si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa ovvero sia in servizio di polizia quale appartenente al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato, in carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale aspira.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 6.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano un certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante esplicitamente la loro iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Art. 7.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro o da altri Ministeri.

E' fatta tuttavia salva a favore dei profughi dai territori di confine la facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però dovranno essere prodotte, con l'osservanza dei termini previsti nei precedenti articoli 4 e 5, copie autentiche dei detti documenti ed atti rilasciati dai menzionati uffici.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 8.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio ed è diretto ad accertare il possesso di una adeguata cultura economica e tecnico-statistica di base ed a valutare la maturità di pensiero e la capacità di giudizio del candidato.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie raggruppate in due parti:

Parte prima:

statistica metodologica, economica;
matematica attuariale e finanziaria.

Parte seconda:

economia politica;
scienza delle finanze.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle seguenti altre materie: analisi matematica, nozioni di informatica ed applicazioni degli elaboratori elettronici, elementi di diritto amministrativo, elementi di contabilità di Stato.

Art. 9.

Per lo svolgimento dell'esame si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione giudicatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo a Roma.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleteranno le suddette prove, data e locali che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

La data delle prove scritte nonché l'ubicazione dei locali sarà anche portata a conoscenza degli aspiranti per mezzo di lettera raccomandata.

Ai candidati esclusi dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Anche il colloquio avrà luogo a Roma.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio ne sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione a tale colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenerlo.

Allorché si presenteranno per sostenere le dette prove scritte ed il colloquio, i candidati dovranno essere muniti, ai fini dello accertamento della loro identità personale, di una propria fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo con la firma dell'aspirante autenticata. In luogo della fotografia potranno esibire il porto d'armi, la patente automobilistica, il passaporto, la tessera postale, la carta d'identità ovvero la tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il candidato che nella votazione complessiva avrà riportato il maggior numero di punti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto in prova e dopo un periodo di sei mesi, conseguirà, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

E' esonerato dal periodo di prova il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Durante il periodo di prova, al vincitore del concorso ammesso all'impiego spetta il trattamento economico della qualifica iniziale oltre alle altre indennità previste dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: Abis

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1977
Registro n. 24 Tesoro, foglio n. 1

(1068)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, a quaranta posti, elevati a quarantotto, di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario al n. 7 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, in data 10 febbraio 1978 pubblica il decreto ministeriale 30 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1978, registro n. 3, foglio n. 164, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per titoli, a quaranta posti, elevati a quarantotto, di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario delle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, bandito con decreto ministeriale 20 gennaio 1977.

(1282)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi, per esami, a posti vacanti nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale;

Vista la legge 22 novembre 1967, n. 1177;

Viste le leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, integrate e modificate dalla legge 13 luglio 1965, n. 845, concernente lo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 3 novembre 1930, n. 1629;

Visto l'art. 4 della legge 11 giugno 1974, n. 253;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Considerato che nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza risultano attualmente vacanti i seguenti posti:

1° oboe, 1ª parte - categ. *A;*
1° clarinetto piccolo Mi/b, 1ª parte - categ. *A;*
1° saxofono soprano Si/b, 1ª parte - categ. *A;*
1° corno, 1ª parte - categ. *A;*
1° flicorno soprano Si/b, 1ª parte - categ. *A;*
1° flicorno tenore Si/b, 1ª parte - categ. *A;*
1° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione, 1ª parte - categ. *B;*
1° saxofono tenore Si/b, 1ª parte - categ. *B;*
3° corno, 1ª parte - categ. *B;*
1ª tromba Fa Mi/b, 1ª parte - categ. *B;*
1° saxofono contralto Mi/b, 1ª parte - categ. *B;*
ottavino (con l'obbligo del flauto), 2ª parte - categ. *A;*
2° clarinetto soprano Si/b n. 1, 2ª parte - categ. *A;*
2° corno, 2ª parte - categ. *A;*
2ª tromba Si/b acuto (con l'obbligo del trombino in Fa), 2ª parte - categ. *A;*
1° clarinetto soprano Si/b n. 3, 2ª parte - categ. *A;*
2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino), 2ª parte - categ. *B;*
2° oboe con l'obbligo del corno inglese), 2ª parte - categ. *B;*
1° clarinetto soprano Si/b n. 8, 2ª parte - categ. *B;*
1° clarinetto soprano Si/b n. 9, 2ª parte - categ. *B;*
2° clarinetto soprano Si/b n. 2, 2ª parte - categ. *B;*
2° clarinetto basso Si/b, 2ª parte - categ. *B;*
2° trombone tenore, 2ª parte - categ. *B;*
2° flicorno basso Si/b, 2ª parte - categ. *B;*
2° clarinetto soprano Si/b n. 4, 3ª parte - categ. *A;*
clarinetto contrabasso Mi/b, 3ª parte - categ. *A;*
saxofono basso Si/b, 3ª parte - categ. *A;*
5° corno, 3ª parte - categ. *B;*
2° flicorno basso grave Mi/b, 3ª parte - categ. *B;*
2° piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione), 3ª parte - categ. *B;*

Considerato inoltre che non vi sono esecutori aggregati che siano risultati idonei e non vincitori dei concorsi riservati indetti per i posti suindicati ai sensi dell'art. 35 della legge n. 707/1965, che possano avere diritto all'inquadramento ai sensi della legge 22 novembre 1967, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere alla copertura dei posti vacanti;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti tre pubblici concorsi, per esami, per la copertura dei posti vacanti nelle tre parti del ruolo organico della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza:

1ª *Parte - Categ.* A e B:
1° oboe, 1ª parte - categ. *A;*
1° clarinetto piccolo Mi/b, 1ª parte - categ. *A;*
1° saxofono soprano Si/b, 1ª parte - categ. *A;*
1° corno, 1ª parte - categ. *A;*
1° flicorno soprano Si/b, 1ª parte - categ. *A;*
1° flicorno tenore Si/b, 1ª parte - categ. *A;*
1° fagotto (con l'obbligo degli strumenti a tastiera e a percussione), 1ª parte - categ. *B;*
1° saxofono tenore Si/b, 1ª parte - categ. *B;*
3° corno, 1ª parte - categ. *B;*
1ª tromba Fa Mi/b, 1ª parte - categ. *B;*
1° saxofono contralto Mi/b, 1ª parte - categ. *B.*

2ª *Parte - Categ.* A e B:
ottavino (con l'obbligo del flauto), 2ª parte - categ. *A;*
2° clarinetto soprano Si/b n. 1, 2ª parte - categ. *A;*
2° corno, 2ª parte - categ. *A;*
2ª tromba Si/b acuto (con l'obbligo del trombino in Fa), 2ª parte - categ. *A;*
1° clarinetto soprano Si/b n. 3, 2ª parte - categ. *A;*
2° flauto (con l'obbligo dell'ottavino), 2ª parte - categ. *B;*

2° oboe (con l'obbligo del corno inglese), 2ª parte - categ. *B*;
1° clarinetto soprano Si/b n. 8, 2ª parte - categ. *B*;
1° clarinetto soprano Si/b n. 9, 2ª parte - categ. *B*;
2° clarinetto soprano Si/b n. 2, 2ª parte - categ. *B*;
2° clarinetto basso Si/b, 2ª parte - categ. *B*;
2° trombone tenore, 2ª parte - categ. *B*;
2° flicorno basso Si/b, 2ª parte - categ. *B*.

3ª *Parte - Categ.* A e B:

2° clarinetto soprano Si/b n. 4, 3ª parte - categ. *A*;
clarinetto contrabasso Mi/b, 3ª parte - categ. *A*;
saxofono basso Si/b, 3ª parte - categ. *A*;
5° corno, 3ª parte - categ. *B*;
2° flicorno basso grave Mi/b, 3ª parte - categ. *B*;
2° piatti (con l'obbligo della grancassa e degli altri strumenti a percussione), 3ª parte - categ. *B*.

Art. 2.

Ai concorsi potranno partecipare, oltre al personale già in servizio nella banda e a quello del ruolo ordinario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, i militari delle altre Forze armate dello Stato, in servizio o in congedo, ed i civili.

Art. 3.

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) aver compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 32 alla data del 31 dicembre dell'anno in corso.

Il limite massimo di età è elevabile ai sensi e nella misura prescritta dalle vigenti disposizioni nei confronti degli ex combattenti e categorie equiparate. Il limite di età è elevato di 5 anni per i militari in servizio nelle Forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra Forza armata;

b) aver statura non inferiore a m. 1,62; si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra Forza armata;

c) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per l'arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad eccezione dello stato di celibe o vedovo senza prole (cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; essere di costituzione fisica sana e robusta ed esente da imperfezioni o difetti; essere in possesso della licenza di scuola media dell'obbligo ovvero del diploma di licenza elementare per coloro che all'atto della entrata in vigore della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, abbiano compiuto l'undicesimo anno di età; aver tenuto buona condotta e non essere stati espulsi da Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati nè destituiti da pubblici uffici; appartenere a famiglie di buona reputazione, i cui componenti siano esenti da tare ereditarie, psichiche o fisiche; non aver subito condanne penali per delitti dolosi; non essere stati riformati da una delle Forze armate, nè rinviati da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni nel tempo).

Il giudizio sui requisiti per l'ammissione è demandato alla commissione di cui all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 4.

Le domande di ammissione, redatte su carta legale e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ordinamento e dovranno essere presentate o fatte pervenire alle prefetture delle rispettive provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno nel termine suddetto presentare domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

Nelle domande di partecipazione i candidati dovranno dichiarare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando, dovranno allegare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) titolo di studio;

4) possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, anche le condanne per le quali vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di decadenza dall'impiego stesso;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere comunicato al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ordinamento. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

11) stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ordinamento;

12) se siano dipendenti delle amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso, la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita nonché il numero e la data del rilascio del libretto ferroviario personale, concessione speciale;

13) il concorso cui si intende partecipare specificando lo strumento e la parte. In caso di partecipazione a più concorsi dovranno essere presentate domande distinte, unica rimanendo la documentazione.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, o dal segretario comunale.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante del reparto.

I dipendenti dello Stato e delle altre Forze armate sono dispensati dal fornire i dati di cui ai numeri 4), 5), 6) e 8) e la loro firma sulle domande può essere autenticata rispettivamente dal capo dell'ufficio o dal comandante del reparto da cui dipendono.

La data di presentazione delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Art. 5.

Alla domanda potranno essere allegati tutti quei documenti attestanti i servizi prestati in altri complessi musicali, le nomine conseguite, i premi e diplomi ottenuti, valevoli a certificare l'idoneità e abilità professionale al posto per cui si concorre.

Art. 6.

La valutazione della abilità musicale dei candidati è devoluta ad una commissione giudicatrice costituita ai sensi degli articoli 21 e 27 della legge 5 giugno 1965, n. 707.

I concorrenti dovranno sostenere, eccezion fatta per quelli che concorrono per gli strumenti a percussione, un esame consistente nelle seguenti prove:

a) esecuzione con lo strumento della parte messa a concorso di un pezzo da concerto a loro scelta;

b) lettura ed esecuzione a prima vista con lo stesso strumento di un pezzo scelto dalla commissione;

c) risposte ad interrogazioni inerenti alla tecnica dello strumento e, se trattasi di concorrenti a posti di 1ª parte, anche degli strumenti congeneri;

d) per i concorrenti a posti di 1ª e 2ª parte le prove sono integrate dalla esecuzione, nell'insieme della banda, di un importante brano scelto dalla commissione giudicatrice dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento suonato.

I concorrenti per gli strumenti a percussione dovranno sostenere un esame consistente nelle seguenti prove:

1) esperimento di lettura musicale;

2) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre isolatamente;

3) esecuzione di insieme nella banda con lo strumento o gli strumenti per cui si concorre;

4) dimostrazione di conoscere, teoricamente e praticamente, gli altri strumenti a percussione.

Le prove sopra citate si svolgeranno nei giorni dal 20 aprile al 25 maggio 1978, alle ore 9 in Roma, presso la scuola tecnica di polizia, via Castro Pretorio n. 5.

Il punto di merito per il complesso delle prove sostenute da ciascun candidato è espresso in cinquantesimi.

Per conseguire l'idoneità i candidati devono riportare una votazione non inferiore a trentacinque cinquantesimi se concorrono per posti di prima o di seconda parte, non inferiore a trenta cinquantesimi per i posti di terza parte.

In ciascun concorso, in sede di formazione della graduatoria finale, a parità di merito, è data preferenza agli appartenenti alla banda del corpo e tra questi ai più elevati in grado ed a parità di grado al più anziano.

Art. 7.

Prima degli esami, i concorrenti saranno sottoposti a visita medica presso l'ufficio medico centrale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per l'accertamento del possesso dei necessari requisiti fisici.

La mancata presentazione alla visita medica o all'esame sarà considerata come rinuncia.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ordinamento, entro il perentorio termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione della riportata idoneità, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 9.

I concorrenti dichiarati vincitori dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Servizio forze armate di polizia - Divisione ordinamento, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici;

3) certificato di stato libero (per i celibi) e stato di famiglia (per i coniugati);

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari;

6) copia integrale dello stato di servizio o del foglio matricolare per i militari;

7) copia integrale dello stato matricolare per i dipendenti civili dello Stato;

8) titolo di studio.

I documenti di cui ai numeri 2) e 4) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente bando.

Gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno dispensati dal produrre i documenti di cui sopra.

I dipendenti civili o militari dello Stato saranno dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5).

Art. 10.

I vincitori dei concorsi saranno nominati vicebrigadieri, appuntati e guardie in ferma volontaria del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, a seconda che debbano essere inseriti, rispettivamente, nell'organizzazione strumentale della prima, della seconda o della terza parte.

Dopo la nomina il personale suddetto, senza essere esentato dal servizio della banda, dovrà frequentare, salvo che non provenga dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, un apposito corso di istruzione militare e di formazione professionale nelle materie fondamentali relative al servizio di polizia.

I vincitori dei concorsi per la banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provenienti dai musicanti della banda stessa o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa del Corpo suddetto, delle Forze armate e degli altri Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo ed in ferma o rafferma, se di grado uguale o corrispondente a quello iniziale della parte, per la quale hanno concorso conserveranno la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore saranno nominati eventualmente anche in soprannumero con lo stesso grado rivestito nel ruolo di provenienza o con quello ad esso corrispondente, ma comunque non superiore al grado massimo previsto per la parte per la quale hanno concorso, e conserveranno la posizione di stato e l'anzianità posseduta seguendo nel ruolo i pari grado aventi pari anzianità assoluta.

Art. 11.

I vincitori dei concorsi conseguono l'inquadramento nell'organico del Corpo delle guardie di pubbliche sicurezza con diritto ai premi di ferma e di rafferma previsti dal decreto luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 618, modificato dalla legge 31 maggio 1975, n. 205.

Ad essi spetta lo stesso trattamento economico stabilito per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

La posizione di stato e di carriera è disciplinata dalla legge 5 giugno 1965, n. 707, e per quanto in essa non disposto, dalle norme di cui alle leggi 3 aprile 1958, n. 460 e 26 luglio 1961, n. 709, integrate e modificate dalla legge 13 luglio 1965, n. 845, e dalle norme del regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro: COSSIGA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1978
Registro n. 2 Interno, foglio n. 386

(1359)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso interno, per esami, a cinque posti di direttore di sezione in prova, nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

Nel Bollettino ufficiale n. 15-16 del 14-21 aprile 1977 è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 febbraio 1977, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per esami, a cinque posti di direttore di sezione in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreti ministeriali 27 febbraio 1973 e 22 dicembre 1975.

(917)

Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

Le prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1976, registro n. 62 Istruzione, foglio n. 169, avranno luogo i giorni 30 e 31 marzo 1978, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Torino, sede di Pino Torinese.

(1248)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Graduatoria generale del concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1975, registro n. 18 Tesoro, foglio n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 210 del giorno 13 agosto 1975 con il quale è stato bandito un concorso a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica;

Vista la relazione della commissione giudicatrice nominata con decreti ministeriali 12 ottobre 1976, 29 gennaio 1977 e 8 marzo 1977, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente addì 30 dicembre 1976, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 363, 10 maggio 1977, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 135 e 30 marzo 1977, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 114;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Visto l'art. 6, lettera *b*), del citato decreto ministeriale 19 maggio 1975, relativo alla formazione della graduatoria degli idonei;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la graduatoria di merito dei candidati idonei a ventiquattro premi-acquisto per tesi di laurea su un tema attinente alla programmazione economica, nell'ordine appresso indicato:

1. Allegretti A. Maria	punti	93	su 100
2. Luciani Massimo .	»	92	»
3. Gratton Alessandro (votazione di laurea 110 lode - media votazione esami 29,87)	»	90	»
4. Rossi Lucia (votazione di laurea 110 lode - media votazione esami 28,83)	»	90	»
5. Colasanti Fabio (votazione di laurea 110 lode - media votazione esami 28,50)	»	90	»
6. Scalise Antonio	»	89	»
7. Giammarino Gianni (votazione di laurea 110 lode - media votazione esami 30)	»	88	»
8. Olivieri Romano (votazione di laurea 110)	»	88	»
9. Izzi Bruno (votazione di laurea 104)	»	88	»
10. Tudisca Alessandro	»	86	»
11. Ferrari Rita	»	85	»
12. De Grandis Daniele (votazione di laurea 110 lode - media votazione esami 28,61) . .	»	84	»
13. Runci Alessandra (votazione di laurea 110 lode - media votazione esami 27,79)	»	84	»
14. Marino Domenico . .	»	83	»
15. Baldelli Lucio .	»	82	»
16. Fortunato Pasqualina . .	»	81	»

Art. 2.

I concorrenti predetti sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per ventiquattro premi di L. 500.000 ciascuno.

Art. 3.

Il pagamento dei premi-acquisto sarà effettuato secondo le modalità previste dall'art. 8 del bando di concorso.

Art. 4.

La spesa ammontante a L. 8.000.000 grava sul cap. 1142/R dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1977.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1977

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1978
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 11

(1073)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorso ad un posto di aiuto di ORL

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ORL.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(592/S)

OSPEDALE DI LAGONEGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lagonegro (Potenza).

(584/S)

OSPEDALE CIVILE DI SONDRIO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di immunoematologia e trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Sondrio.

(586/S)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(587/S)

OSPEDALE «TRIGONA» DI NOTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(591/S)

OSPEDALE CIVILE DI ALA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (segreteria generale) dell'ente in Ala (Trento).

(576/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del reparto di radioterapia;

un posto di aiuto del reparto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio immunotrasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente del reparto di ortopedia;

un posto di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 31 marzo 1978.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Macerata.

(590/S)

OSPEDALE CIVILE DI SASSUOLO

Concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso, accettazione ed astanteria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso, accettazione ed astanteria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassuolo (Modena).

(588/S)

OSPEDALE CIVICO «S. SPIRITO» DI CARINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno);

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(594/S)

OSPEDALE CIVILE DI ACRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario e un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

due posti di aiuto di medicina generale;

tre posti di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Acri (Cosenza).

(593/S)

OSPEDALE «S. ANTONIO» DI RECCO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Recco (Genova).

(567/S)

OSPEDALE CIVILE «T. EVOLI» DI MELITO PORTO SALVO

Concorso ad un posto di assistente otoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Melito Porto Salvo (Reggio Calabria).

(565/S)

OSPEDALE «S. CROCE» DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ostetrico;

un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castelnuovo di Garfagnana (Lucca).

(574/S)

OSPEDALE CIVILE DI BAZZANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto anestesista;

un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bazzano (Bologna).

(578/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente del centro trasfusionale;

due posti di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(568/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente otorinolaringoiatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di otorinolaringoiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(612/S)

OSPEDALE CIVILE «REGINA ELENA» DI PRIVERNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di medicina generale;

due posti di assistente di pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Priverno (Latina).

(561/S)

OSPEDALE CIVILE «CADUTI IN GUERRA» DI CANOSA DI PUGLIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(589/S)

OSPEDALI RIUNITI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di aiuto e sei posti di assistente di anestesia e rianimazione;

quattro posti di assistente di neuroradiologia;

un posto di ispettore sanitario.

Ospedale «A. Rizzoli» di Lacco Ameno - Ischia (con rapporto di lavoro a tempo pieno e obbligo di residenza nell'isola):

un posto di primario di analisi cliniche;

un posto di aiuto dirigente, capo della sezione autonoma di medicina generale;

due posti di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli.

(569/S)

OSPEDALE DI TERRACINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio autonomo di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

quattro posti di assistente del servizio autonomo di pronto soccorso (a tempo pieno);

un posto di assistente della sezione autonoma di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Terracina (Latina).

(575/S)

OSPEDALE «V. EMANUELE II» DI CATANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto nefrologo capo della sezione autonoma;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (divisione concorsi) dell'ente in Catania.

(580/S)

OSPEDALE CIVILE «S. MARIA DEGLI ANGELI» DI PORDENONE

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(571/S)

OSPEDALE «A. PASQUALUCCI» DI MONDAVIO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Mondavio (Pesaro e Urbino).

(572/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della prima divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia;

un posto di assistente della terza divisione di medicina generale;

un posto di assistente della divisione di medicina del lavoro;

un posto di assistente della divisione di medicina geriatrica;

un posto di assistente della seconda divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente della divisione di pediatria medica;

un posto di assistente della divisione di urologia;

due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia,

(per il dipartimento di emergenza di 2° livello).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(573/S)

OSPEDALE CIRCOSCRIZIONALE «RICOVERO BUSACCA» DI SCICLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di aiuto del servizio di radiologia;
un posto di aiuto del servizio del laboratorio di analisi;
un posto di assistente della divisione di medicina generale;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente della divisione di pediatria;
un posto di assistente del servizio di rieducazione e recupero funzionale e fisioterapia;
un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Scicli (Ragusa).

(564/S)

OSPEDALE «S. SALVATORE» DI CORRIDONIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corridonia (Macerata).

(609/S)

OSPEDALE «CUTRONI ZODDA» DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Concorso ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

(566/S)

OSPEDALE «L. SACCO» DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia;
un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale (ufficio concorsi) dell'ente in Milano .

(595/S)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(577/S)

OSPEDALE «L. BONOMO» DI ANDRIA

Concorsi a posto di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente del servizio di nefrologia e dialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Andria (Bari).

(570/S)

OSPEDALE «S. LUCA» DI VALLO DELLA LUCANIA

Avviso di rettifica

Sia nel titolo che nel testo dell'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 2 febbraio 1978, in luogo di: «... un posto di ortopedia e traumatologia», leggasi: «... un posto *di aiuto* di ortopedia e traumatologia».

(582/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780470)